




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3773

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 2192)

N. 382 – 24 maggio 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3773

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8,
terzo comma, della Costituzione

(Approvato dal Senato – A.S. 2192)

N. 382 – 24 maggio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.	3773
Titolo breve:	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	governativa approvato con modifiche dal Senato
Commissione di merito:	I Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Mazziotti Di Celso
Gruppo:	SCpI
Relazione tecnica:	presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato al Senato

Parere richiesto

Destinatario:	alla I Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

INDICE

ARTICOLI DA 1 A 5	- 3 -
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)	- 3 -
ARTICOLO 6	- 4 -
INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE.....	- 4 -
ARTICOLO 7	- 4 -
LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO.....	- 4 -
ARTICOLO 8	- 5 -
EDIFICI DI CULTO	- 5 -
ARTICOLO 9	- 6 -
TRATTAMENTO DELLE SALME E DEI CIMITERI.....	- 6 -
ARTICOLI DA 11 A 16	- 6 -
REGIME TRIBUTARIO	- 6 -
ARTICOLO 17	- 7 -
CONTRIBUTI DEDUCIBILI AGLI EFFETTI IRPEF	- 7 -
ARTICOLO 18	- 8 -
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF.....	- 8 -
ARTICOLO 19	- 9 -
COMMISSIONE PARITETICA	- 9 -
ARTICOLO 21	- 10 -
BENI CULTURALI	- 10 -
ARTICOLO 22	- 11 -
FESTIVITÀ RELIGIOSE	- 11 -
ARTICOLO 26	- 11 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 11 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 27 giugno 2015, il cui testo è allegato al provvedimento.

Il disegno di legge originario (A.S. 2192) è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di entrata in vigore del provvedimento nel 2015 e riferita unicamente all'articolo 17. Nel corso dell'esame presso il Senato, il testo è stato oggetto di modifiche – delle quali si dà conto nella presente Nota – che rendono non più utilizzabili le indicazioni della originaria relazione tecnica.

Nel corso dell'esame presso il Senato, sono state presentate una relazione tecnica aggiornata ed alcune note tecniche delle quali si dà conto nel presente dossier.

La presente Nota analizza, oltre alle disposizioni oggetto della relazione tecnica, le altre norme del disegno di legge che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO E DALLA RELAZIONE TECNICA

(milioni di euro)

Articolo 17	2016	2017	dal 2018
Minori entrate IRPEF e addizionali	0	1,846	1,081

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)

Le norme disciplinano i rapporti tra l'Italia e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) riconoscendone l'autonomia, la libera organizzazione, la libertà di svolgere la missione religiosa, spirituale, educativa culturale ed umanitaria anche attraverso l'esercizio del ministero da parte dei ministri di culto.

Viene precisato, tra l'altro, che l'assistenza spirituale agli appartenenti all'IBISG è effettuata con oneri a carico dell'IBISG medesimo (articolo 5, comma 5).

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Insegnamento religioso nelle scuole

Normativa vigente: l'articolo 310 del decreto legislativo 297/1994 disciplina il diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Per la scuola materna, elementare e media il diritto è esercitato dai genitori o da chi esercita la potestà. In base alle circolari applicative del Ministero dell'istruzione, la scelta relativa alle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso opzioni didattiche e formative specificamente individuate.

La norma riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Garantisce, inoltre, agli incaricati designati dall'IBISG il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine allo studio della dottrina religiosa in esame. I relativi oneri finanziari sono a carico dell'IBISG.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi.

ARTICOLO 7

Libertà di insegnamento

La norma garantisce all'IBISG il diritto di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

Alle scuole è riconosciuta la parità ed è assicurata la piena libertà nel rispetto delle norme generali sull'istruzione di cui alla legge n. 62 del 2000. Agli alunni è riconosciuto un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubbliche anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione.

La relazione tecnica non considera la norma.

Con la Nota del 7 aprile 2016, messa a disposizione dalla RGS nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha affermato che la disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto attuabile con le risorse finanziarie già presenti a normativa vigente.

Al riguardo, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non si hanno osservazioni da formulare in merito agli aspetti relativi alla spesa.

Andrebbero verificati eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole.

ARTICOLO 8

Edifici di culto

La norma stabilisce che (commi da 1 a 3):

- gli edifici dell'IBIGS aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto;
- la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di culto senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio;
- sono esenti da qualsiasi tributo le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto e delle loro pertinenze.

Le autorità dell'IBISG informano la prefettura dell'esistenza di edifici di culto nel territorio provinciale ed eventuali variazioni che si determinano. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto (commi 4 e 5).

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito dovuti all'esenzione da qualunque tributo per le affissioni, le pubblicazioni e gli stampati individuati dalla disposizione in esame, indicando, in particolare, se si tratti di effetti di ammontare apprezzabile.

ARTICOLO 9

Trattamento delle salme e dei cimiteri

La norma stabilisce, tra l'altro, la possibilità di prevedere delle aree riservate agli appartenenti all'IBISG nei cimiteri ai sensi della normativa vigente.

La relazione tecnica non considera la norma.

La Nota del 7 aprile 2016 presentata dalla RGS nel corso dell'esame al Senato chiarisce che la disposizione non determina oneri aggiuntivi in quanto attuabile con le risorse finanziarie già presenti a normativa vigente.

Al riguardo, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 11 a 16

Regime tributario

Le norme stabiliscono, tra l'altro, quanto segue:

- con decreto del Ministro dell'interno possono essere riconosciuti altri enti costituiti dall'IBISG, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto (articolo 11);
- la definizione, agli effetti civili, delle attività di religione o di culto (articolo 12);
- gli enti dell'IBISG aventi fini religiosi o di culto civilmente riconosciuti sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione; qualora gli enti dell'IBISG svolgano attività diverse da quelle di religione o di culto; si applica, per tali diverse attività, il regime tributario previsto per le stesse (articolo 13);
- gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (articolo 15);
- ogni mutamento sostanziale di un ente dell'IBISG (patrimonio, modo di esistenza) deve essere riconosciuto civilmente con decreto del Ministro dell'interno; la devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie (articolo 16).

La relazione tecnica non considera le norme.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito connessi alle agevolazioni tributarie indicate all'articolo 13.

ARTICOLO 17

Contributi deducibili agli effetti IRPEF

La norma riconosce la deducibilità IRPEF delle erogazioni liberali in denaro destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'IBISG. La deduzione è ammessa entro il limite massimo annuo di 1.032,91 euro.

La relazione tecnica aggiornata – presentata nel corso dell'esame al Senato – afferma che, in base ai dati forniti dall'Istituto Buddista, nel 2009 sono state effettuate erogazioni liberali da n. 19.000 soggetti per un ammontare totale, considerando l'importo massimo deducibile (1.032,91 euro), pari a 2,6 milioni di euro. Effettuando un'estrapolazione mediante il tasso di inflazione storico, si stima un ammontare per l'anno 2016 di circa 2,9 milioni di euro.

Applicando un'aliquota marginale IRPEF del 35%, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 1,02 milioni di euro ed una perdita di gettito da addizionale regionale e comunale IRPEF pari, rispettivamente, a 0,044 e 0,017 milioni di euro.

In termini di cassa gli effetti negativi risultano pari a 1,846 milioni nel 2017 e a 1,081 milioni a decorrere dal 2018.

Al riguardo, si segnala che la stima fornita dalla relazione tecnica è basata sul dato delle erogazioni liberali effettuate nel 2009, ossia in un periodo d'imposta nel quale il beneficio fiscale non era concesso; la platea dei soggetti interessati potrebbe pertanto risultare maggiore in presenza della possibilità di portare in deduzione l'erogazione liberale effettuata. Ciò anche in considerazione del fatto che, come indicato nella relazione illustrativa (A.S. 2192), attualmente l'Istituto conta oltre 70.000 aderenti mentre la RT considera n. 19.000 soggetti che hanno effettuato l'erogazione. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Si fa presente che, con riferimento ad un analogo intervento relativo all'accordo tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana¹, la relazione tecnica aveva considerato, tra i parametri di stima, la maggiore propensione alla liberalità.

Analogamente, la relazione tecnica partendo dal dato del 2009 e "considerando la limitazione dell'importo massimo di deducibilità di 1.032,91 euro", fornisce una stima del valore complessivo di erogazioni pari a 2,6 milioni (mediamente circa 137 euro versati da ciascuno dei 19.000 soggetti considerati). Andrebbe verificato se, in presenza dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile ipotizzare, fermo restando l'ammontare complessivo delle erogazioni, un maggior numero di soggetti interessati a fruire del beneficio, con conseguente possibile maggior perdita di gettito.

In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 18

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

Normativa vigente: i soggetti passivi IRPEF possono, in sede di dichiarazione dei redditi, scegliere di destinare una quota della propria imposta liquidata in ciascun periodo d'imposta (pari all'otto per mille) ad un soggetto tra quelli espressamente indicati dalla normativa vigente². Per il periodo d'imposta 2015, i contribuenti possono optare per uno dei seguenti soggetti: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed esarcato per l'Europa meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Unione Buddhista italiana, Unione Induista italiana.

¹ Legge n. 245/2012 recante *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.*

² L'articolo. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, destina una quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Nel corso degli anni, sono stati inseriti nuovi soggetti a favore dei quali i contribuenti possono destinare la loro quota IRPEF. Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Il successivo articolo 48 della legge n. 222/1985 dispone che le quote dell'8 per mille sono utilizzate: dallo Stato, per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; e dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

La quota dell'otto per mille dell'IRPEF relativamente alla quale i contribuenti non hanno esercitato l'opzione viene ripartita tra i soggetti beneficiari in proporzione alle scelte espresse³. Sulla base delle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi, gli uffici finanziari liquidano la quota spettante a ciascun beneficiario⁴.

La norma prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, l'IBISG concorra, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, utilizzando le relative risorse per le specifiche finalità individuate dal provvedimento in esame.

L'IBISG partecipa sia alla ripartizione effettuata in base alle scelte espresse dai contribuenti sia alla distribuzione della quota inespresa, cui concorre in proporzione alle scelte espresse.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale⁵.

ARTICOLO 19

Commissione paritetica

La norma prevede che, su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si possa procedere alla revisione dell'importo massimo delle erogazioni liberali deducibili e alla valutazione della quota dell'otto per mille ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'IBISG.

La relazione tecnica non considera la norma.

³ Articolo 47 e 48 della legge n. 222/1985.

⁴ In merito alla tempistica, si evidenzia che, in riferimento al periodo di imposta "T", le dichiarazioni sono presentate dai contribuenti entro settembre dell'anno successivo (T+1); il decreto di ripartizione è adottato entro novembre dell'anno "T+2" e le risorse sono attribuite ai soggetti spettanti nell'anno "T+3".

⁵ Da ultimo, l'articolo 1, comma 592, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che ha ridotto tali risorse di 10 milioni annui a decorrere dal 2016.

La Nota del 7 aprile 2016 presentata dalla RGS nel corso dell'esame al Senato - in risposta alla richiesta di chiarimenti sia in merito alla possibile riduzione di gettito riferibile ad una eventuale rideterminazione dell'importo di erogazione deducibile ovvero della quota di IRPEF da ripartire, sia in merito ai possibili oneri recati dall'istituzione di una commissione paritetica – afferma che eventuali effetti finanziari negativi “potranno concretizzarsi solo a seguito di modifica normativa da porre in essere con norma primaria, a cui si darà corso esclusivamente se sorretta da apposita copertura finanziaria”.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, nel presupposto che gli stessi debbano intendersi riferiti anche agli oneri per l'istituzione della commissione paritetica, o comunque che la commissione paritetica operi senza oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 21

Beni culturali

La norma dispone che la Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali facenti parte del patrimonio dell'IBISG e degli organismi da essa rappresentati eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

La relazione tecnica non considera la norma.

La Nota del 7 aprile 2016 messa a disposizione dalla RGS nel corso dell'esame al Senato – in risposta alla richiesta di chiarimenti in merito all'impegno alla valorizzazione dei beni afferenti il patrimonio culturale dell'IBISG e degli organismi da essa rappresentati – afferma che eventuali effetti finanziari negativi “potranno concretizzarsi solo a seguito di modifica normativa da porre in essere con norma primaria, a cui si darà corso esclusivamente se sorretta da apposita copertura finanziaria”.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato nella Nota presentata al Senato, si segnala che la norma in esame prevede un espresso impegno – per ciascuna delle due parti – per le attività di valorizzazione in questione, mentre sembra assumere carattere eventuale la sola costituzione della Commissione mista. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 22

Festività religiose

La norma stabilisce che la Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio e del 12 ottobre. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il diritto in questione possa essere esercitato senza oneri per la finanza pubblica; ciò con particolare riguardo ai dipendenti pubblici.

ARTICOLO 26

Copertura finanziaria

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17 – relativi alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro in favore dell'IBISG - valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito si segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.